

RIFORME AL RALLENTATORE

Addio (con rinvio) alle Province

La maggior parte di leggi e ddl regionali rimanda a «successivi provvedimenti»

RIFORME IN STALLO

Addio alle Province: se la Regione decide di non decidere

di **Gianni Trovati**

Ci sono tanti modi per fare a pugni con una riforma. Il primo, il più classico, è quello della battaglia aperta, alimentata dalla polemica politica per negare la legittimità o l'utilità delle nuove regole.

Nel caso della riforma delle Province, però, questo metodo è inseribile. Troppe promesse, troppo entusiasmo da parte di tutta la politica, dal Parlamento ai sindaci, hanno trasformato l'alleggerimento delle Province nella prova del nove sulla capacità stessa del Paese di abbandonare i suoi vecchi vizi.

Un carico simbolico forse sproporzionato rispetto al peso vero della posta in gioco, ma in ogni caso nessuno, ora che si arriva al dunque, può opporsi apertamente alla riforma. Ma in politica quel che non si può combattere si può rinviare: ed è così che molte Regioni hanno deciso di affrontare la patata bollente dell'addio (si fa per dire) alle vecchie Province. Scorrendo l'elenco delle disposizioni varate o discusse finora, si incontra infatti lo snodo cruciale: passare dalle parole ai fatti.

Lo "svuotamento" delle Province architettato dalla riforma Delrio si attua infatti con il trasloco delle funzioni dai vecchi enti di area vasta alle Regioni o ai Comuni, magari mediante associazioni fra sindaci. Nel nome del federalismo, però, la legge nazionale non ha definito punto per punto quale attività provinciale deve "risalire" la scala dei livelli di governo per arrivare in Regione e quale, invece, deve percorrere la strada inversa ed essere assegnata ai Comuni. Queste scelte toccano alle Regioni, che in questi mesi avrebbero dovuto ridisegnare la geografia delle funzioni sul proprio territorio.

Il tempo stringe: entro il 31 marzo le Province, proprio sulla base delle competenze che perdono, dovrebbero scrivere l'elenco delle "eccedenze", cioè del personale che deve cambiare casa e perché impegnato in at-

tività non più svolte dall'ente di appartenenza. Non è una partita piccola, perché la legge di stabilità (quella che taglia un miliardo di euro quest'anno, due nel 2016 e tre dal 2017) chiede alle Province di dimezzare il proprio organico e alle Città metropolitane di tagliarlo del 30 per cento. Spesso però la premessa, cioè la nuova distribuzione delle funzioni provinciali, è ancora nella nebbia, perché le Regioni hanno deciso di non decidere.

La nobile arte italiana del rinvio si può praticare in molti modi, e ancora una volta la strada più praticata è quella più nascosta. Per capirlo basta un rapido tour fra le Regioni a Statuto ordinario, quelle più direttamente coinvolte nella riforma. Solo in pochi casi, per esempio Emilia Romagna e Calabria, manca del tutto la legge attuativa della riforma, e il ritardo si può spiegare anche con il fatto che in queste Regioni si sono appena svolte le elezioni (disertate dalla maggioranza dei cittadini) e i tempi regionali per formare le Giunte e ripartire dopo il voto non sono propriamente fulminei.

Negli altri casi, la situazione è diversa. Almeno in Giunta, un progetto di legge è stato approvato, ma quando arriva al nodo cruciale del trasferimento delle funzioni rimanda la palla ad altre leggi e regolamenti. Risultato: i progetti degli esecutivi regionali devono spesso ancora affrontare la prova del consiglio, dove il tema della gestione degli enti locali è perfetto per accendere affascinanti (e soprattutto lunghi) dibattiti tra i partiti, ma anche dopo questo passaggio, quando la legge sarà approvata e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione, bisognerà ricominciare da capo, per scrivere la legge regionale attuativa dell'altra legge regionale attuativa della riforma Delrio. A Penelope con i Proci questa tattica è servita: resta da capire quale Ulisse potrà salvare le Regioni.

Nell'attesa, si può dare un'occhiata a qualche esempio di questa infinita tela normativa, come quello preparato dal Veneto. Il disegno di legge proposto dalla Giunta si limita ad assegnare alla Provincia di Belluno nuove funzioni in materia di «territori montani», da esercitarsi a Cortina e dintorni, e per il resto rinviava la redistribuzione delle competenze regionali a leggi successive. Solo più tardi, sulla base di queste norme ulteriori, si po-

tranno ricollocare le risorse, perché le esigenze dipendono com'è ovvio dall'assegnazione dei diversi compiti. Alla fine, sarà la Giunta regionale a ricollocare anche il personale. Quando? Impossibile saperlo, perché il disegno di legge fissa un termine (un anno) per la presentazione dei provvedimenti attuativi, ma non per la loro approvazione.

Simile la situazione nel Lazio, dove il Ddl elaborato dalla Giunta fa qualche passo in più, sopprimendo le funzioni provinciali sullo sport e fissando un calendario più stretto per la definizione di tutto il resto: entro un mese dall'approvazione della legge, la Giunta dovrebbe presentare «uno o più schemi di regolamento» per ridefinire le funzioni, nei 30 giorni successivi i Comuni (singoli o associati) dovrebbero scegliere le competenze nel menu preparato con questi schemi e nei 60 giorni successivi la Regione dovrebbe approvare i regolamenti, sentite le commissioni regionali e i consigli delle autonomie locali. Programma ambizioso, che però deve ancora partire (il Ddl regionale deve essere esaminato dal consiglio) e che rischia di scontrarsi con il fatto che le competenze vanno redistribuite con leggi e non con regolamenti.

La Lombardia riporta in Regione agricoltura, foreste, caccia e pesca, e per il resto rimanda a leggi successive; l'Abruzzo rinviava tutto a nuovi provvedimenti, senza fissare scadenze, le Marche "promettono" di concentrare in Regione turismo, cultura, sport, trasporto pubblico e strade, ma lo faranno con delibere ulteriori e così via. Tra le eccezioni la Toscana, che ridisegna l'assetto delle funzioni portando in Regione anche tutte le materie ambientali (un passo oltre la stessa riforma Delrio) e assegnando ai Comuni turismo, sport e tenuta



degli albi del terzo settore.

Il panorama delle proroghe, animato anche da qualche *revanche* di "neocentralismo regionale", preoccupa parecchio gli amministratori locali, che pochi giorni fa hanno lanciato l'allarme sul fatto che le Regioni "non hanno colto lo spirito della riforma". A spingere irrimediabilmente il governo è però soprattutto un problema di risorse. Dopo l'ennesima manovra con l'accetta sui bilanci locali, domina la paura di dover gestire costi aggiuntivi senza avere nuovi fondi: così in sospiro rimangono i dipendenti provinciali, che aspettano di conoscere la loro collocazione futura, e i cittadini, che continuano a chiedersi che ne sarà della tanto evocata "abolizione delle Province".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTENUTI DI LEGGI E DDL REGIONALI

PIEMONTE

■ Con un'innovazione, dispone l'esercizio associato di funzioni quali organizzazione e controllo diretto di servizio idrico integrato, rifiuti, attività estrattive, energia, formazione, trasporto pubblico su gomma. Le funzioni saranno esercitate da quattro ambiti territoriali ottimali: Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola; Province di Asti e Alessandria; Provincia di Cuneo; Città metropolitana di Torino. Ulteriori funzioni (non indicate) vanno alla Provincia Verbano Cusio Ossola, per lo sviluppo della montagna

LIGURIA

■ Riaccentra in Regione le funzioni conferite alle Province (non in linea con la legge 56/14) come difesa suolo, turismo, formazione, caccia e pesca, cultura, sport e spettacolo. Le Province sono la stazione unica appaltante. La Città metropolitana non ha ulteriori funzioni rispetto alla legge 56/14

LOMBARDIA

■ Assegna alla Regione funzioni per agricoltura, foreste, caccia e pesca. Sulle altre funzioni non fondamentali rinvia a provvedimenti successivi, così come rinvia sulle funzioni ulteriori della Città metropolitana di Milano. Alla Provincia di Sondrio assegna approvazione del piano provinciale di gestione di rifiuti e cave, utilizzo di risorse per la filiera bosco-legno e impianti di risalita, grandi derivazioni di acqua pubblica, iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione Ue

VENETO

■ Prevede solo il riordino delle funzioni provinciali rinviando a successivi atti, salvo che per la Provincia di Belluno, che ha funzioni per i «territori montani». Non fissa scadenze per l'eventuale riordino né assegna alla Città metropolitana funzioni ulteriori rispetto a quelle della legge 56/14 e a quelle della ex Provincia

TOSCANA

■ Accentra in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, incidendo anche sulla legge 56/14, perché la Regione si riattribuisce funzioni proprie delle Province in materia ambientale (agricoltura, forestazione, caccia e pesca, orientamento e formazione professionale, ambiente, difesa del suolo, qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela acque, Autorizzazione integrata ambientale e Autorizzazione unica ambientale, energia, osservatorio sociale, strade regionali, Valutazione di impatto Ambientale). Ai Comuni e alla Città metropolitana vanno: turismo, sport, tenuta degli albi regionali del terzo settore, funzioni in materia di forestazione. Non assegna alla Città metropolitana funzioni

ulteriori rispetto alla legge 56/14 e alla ex Provincia

UMBRIA

■ Oltre alle funzioni già conferite alle Province, ne assegna di nuove: boschi, terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, agricoltura. Ai Comuni vanno turismo e politiche sociali, da esercitare in forma associata

ABRUZZO

■ Non riordina le funzioni non fondamentali delle Province ma rinvia a successivi atti legislativi il riordino, senza scadenze. Dà la possibilità di forme obbligatorie di esercizio associato anche delle province

MARCHE

■ Avoca alla Regione, ma rinviando a future deliberazioni, le funzioni non fondamentali delle Province quali turismo, cultura, sport e tempo libero, trasporto pubblico e strade ex Anas, protezione civile, difesa suolo, caccia, pesca, mercato lavoro, formazione professionale, servizi sociali

CAMPANIA

■ La legge è di solo indirizzo, non riordina le funzioni non fondamentali delle Province e rinvia ad atti legislativi successivi, senza scadenze. La Città metropolitana non ha funzioni ulteriori oltre a quelle della ex provincia

MOLISE

■ La legge detta norme di principio, senza indicazioni sul riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, e rinvia a successive leggi regionali di riordino

PUGLIA

■ Non riordina le funzioni non fondamentali delle Province. Introduce come principio la promozione da parte di Province e Città metropolitana dell'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, e di ulteriori funzioni per le quali i Comuni intendano avvalersi di intese o convenzioni con le Province. Le politiche sociali vanno ai Comuni in forma associata o, in via subordinata, alle Province. Alla Città metropolitana nessuna ulteriore funzione oltre a quelle della legge 56/14 e a quelle della ex Provincia

BASILICATA

■ Senza riferimenti al livello provinciale, la legge dispone sulle unioni di Comuni, evidenziando solo che le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione quali enti di area vasta in materie di propria competenza o a esse delegate. Rinvia il trasferimento di funzioni tra Regione e Province ad altro provvedimento, senza scadenze